



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: <b>2020/DD/07024</b> Del: <b>04/11/2020</b> Esecutivo da: <b>04/11/2020</b> Proponente: <b>Direzione Urbanistica, Servizio Amministrativo Urbanistica</b></p>
--

### OGGETTO:

Affidamento del servizio di progettazione, organizzazione, gestione e comunicazione del percorso partecipativo pubblico finalizzato all'elaborazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Firenze ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 CIG 847993039C

### IL DIRETTORE

#### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Firenze ha avviato il procedimento per l'elaborazione del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 (deliberazione n.2019/G/00647 del 24.12.2019).
- Il documento di Avvio, come stabilito dall'art. 95 della LR citata, contiene al paragrafo 9, il programma di informazione e partecipazione che orienta in via generale il percorso che deve accompagnare i nuovi strumenti.
- Il processo partecipativo, attraverso la diffusione nella cittadinanza della consapevolezza del ruolo della strumentazione urbanistica, dei suoi contenuti e del suo evolvere, affronta la dialettica con i cittadini, comunicando anche in linguaggio non tecnico e condividendo le scelte strategiche di governo del territorio.
- Obiettivo dell'Amministrazione Comunale è, pertanto, analizzare e progettare la "città futura", avendo consapevolezza di quali siano le nuove esigenze della cittadinanza a scala territoriale o di quartiere.
- Per raggiungere tale obiettivo il Comune di Firenze intende realizzare un percorso partecipativo in grado di coinvolgere una platea più ampia possibile accedendo a forme di partecipazione differenziate ed in grado di intercettare contesti diversi e cittadini portatori di esigenze quanto più eterogenee.

## PREMESSO ANCORA CHE

- Un processo partecipativo effettivamente efficace deve tendere a raggiungere larghi strati della cittadinanza ma, tuttavia, l'insorgere dell'emergenza epidemiologica, a poche settimane dall'avvio del procedimento, e la connessa situazione di incertezza economica e organizzativa hanno determinato un arresto nella programmazione delle attività propedeutiche al processo stesso;
- diviene adesso urgente procedere, recuperando il tempo trascorso, anche avvalendosi degli strumenti speditivi che l'ordinamento ha, medio tempore, approntato allo scopo di consentire alle stazioni appaltanti l'utilizzo di procedure semplificate capaci di affrontare le difficoltà operative di un contesto storico complesso come quello in atto;
- tra gli strumenti approntati viene in rilievo, per quanto di interesse, la previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 in forza della quale "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- nel perseguimento delle finalità innanzi descritte, il contesto di emergenza epidemiologica in cui ancora adesso versa il Paese impone di affrontare scelte organizzative e operative tenendo in massima considerazione la particolarità della situazione e l'adozione di soluzioni in grado di consentire lo svolgimento del processo partecipativo adattandosi al mutevole articolarsi delle misure di contenimento imposte a livello statale e regionale.

## CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Firenze non annovera, nella sua struttura, unità, uffici o altra articolazione organizzativa in grado di progettare, organizzare e gestire le varie fasi di un processo partecipativo e che, pertanto, per raggiungere le finalità di cui sopra è necessario rivolgersi al mercato.
- Allo scopo di ottenere un'aggiornata conoscenza delle realtà che operano nel settore della partecipazione, con particolare riferimento ai processi partecipativi di accompagnamento alla revisione degli strumenti urbanistici generali, a seguito di una verifica effettuata attraverso i comuni motori di ricerca anche in relazione ad altre simili esperienze di amministrazioni pubbliche, con nota prot. 210909/2020 sono state contattate 8 realtà presenti sul mercato a cui, sulla premessa dell'imminente necessità per il Comune di Firenze di svolgere un processo partecipativo di accompagnamento all'elaborazione del nuovo Piano Operativo e del Piano Strutturale, è stato rivolto l'invito a far pervenire più specifiche informazioni utili a descrivere le esperienze maturate evidenziando, all'occorrenza le attività di partecipazione e comunicazione maggiormente attinenti alla materia della comunicazione urbanistica.
- Dall'esame del materiale pervenuto, si è potuto constatare che una delle imprese che, rispondendo all'invito, hanno fornito le indicazioni richieste - oltre ad aver partecipato una densa ed approfondita rassegna delle numerose esperienze, pregresse ed in atto, da cui emerge una peculiare esperienza in materia di processi partecipativi a supporto della pianificazione urbanistica - segnala, tra l'altro di aver già progettato modalità di scambio ed interazione con soggetti coinvolti nel processo partecipativo capaci di adattarsi alle mutevoli necessità di gestione del fenomeno pandemico ed essere condotte - a seconda della necessità -

tanto in presenza (secondo modelli di partecipazione tradizionali) quanto in modalità alternative e “da remoto” (“combinando l’utilizzo di piattaforme di conduzione di webinar e on line meeting (Zoom, Jitsi, GoToMeeting), per la creazione di breakout rooms (Qiqochat), per la gestione di lavagne e canvas (Padlet, Jamboard), per la co-creazione e condivisione di documenti e contenuti (Google Drive) e per il crowdmapping (My Maps)”

## TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Visto che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11/11/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2020-2022;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Visti:

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’art. 109, co. 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
  
- l’art. 151, co. 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
  
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
  
- l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto l’articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visti:

- il Decreto Legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:

- l'art. 36 sui contratti sotto-soglia;

- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

- le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e in particolare il par. 4 relativo all'affidamento diretto;

Visto

l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 a tenore del quale:

«1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla

procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (...) di importo inferiore a 75.000 euro;”

Dato atto che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia di 75.000 euro, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 35, comma 6, del Codice dei contratti pubblici e che non risulta che il servizio in argomento è offerto dalle Convenzioni Consip;

Precisato che l'affidamento in oggetto avviene mediante l'utilizzo della piattaforma di negoziazione elettronica dal sistema START della Regione Toscana in senso conforme a quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296 /06;

Dato atto che:

- in data 18 settembre 2020 è stata inviata a Sociolab Società Cooperativa – Impresa Sociale, operatore regolarmente iscritto sulla piattaforma START, una richiesta di offerta che, in adesione a quanto richiesto dall'amministrazione comunale, contenesse il dettaglio delle prestazioni ed il relativo prezzo per l'espletamento del servizio in oggetto

-in data 25 settembre 2020 Sociolab Società Cooperativa – Impresa Sociale ha presentato – nelle vesti di mandataria - la propria offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la mandante Cooperativa Lama Agency

Visto il preventivo/offerta presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sociolab Società Cooperativa Impresa sociale (mandataria) – Cooperativa Lama Agency (mandante)

Viste le ulteriori integrazioni trasmesse dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese sempre tramite piattaforma START in data 7 ottobre a seguito di richiesta del 2 ottobre 2020

Considerato che le caratteristiche del servizio offerto sono conformi alle specifiche tecniche descritte nella richiesta di preventivo e sono capaci di rispondere pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare

Preso atto che l'RTI Sociolab Società Cooperativa Impresa sociale – Cooperativa Lama Agency ha inviato un'offerta che, rispondendo a quanto indicato nella richiesta di preventivo, articola la proposta di processo partecipativo in fasi, attività ed azioni che soddisfano le aspettative ed inserisce elementi di qualità del processo anche tenendo conto dello sviluppo di strategie di comunicazione e di attività di partecipazione capaci di allinearsi ai mutevoli contesti determinati dalla recrudescenza dell'emergenza epidemiologica

Dato atto che il prezzo oggetto di offerta risulta congruo in quanto ricompreso nei valori comunemente rilevati attraverso un'indagine svolta dal RUP mediante verifica del prezzo praticato in analoghe commesse presso altre amministrazioni

Rilevato che, a causa di un problema verificatosi nella casella di Posta certificata della Direzione nei giorni 13, 14, 15 e 16 agosto, il materiale informativo di un operatore raggiunto dalla richiesta prot. 210909/2020 è

pervenuto a conoscenza soltanto successivamente al momento dell'invio su START della richiesta di preventivo di cui sopra

Valutato, tuttavia che dall'esame del materiale pervenuto non emergono ragioni che consiglino di annullare o revocare la procedura avviata con la menzionata richiesta di preventivo del giorno 18 settembre 2020 dal momento che le caratteristiche tecnico professionali ed esperienziali del soggetto cui si è proceduto a richiedere il preventivo, nonché quella del RTI che ha definito l'offerta sopra indicata, si confermano maggiormente aderenti al profilo ricercato in relazione alle attività da svolgere anche alla luce di un esame comparativo postumo effettuato con le caratteristiche dell'operatore il cui materiale è pervenuto a conoscenza successivamente al 18 settembre 2020

Dato atto che l'ente non ha, in precedenza svolto procedure per affidamenti del processo partecipativo funzionale all'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e che pertanto, nella presente procedura, non viene in rilievo il tema del rispetto/violazione del principio di rotazione

Ritenuto per le motivazioni su esplicitate, di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sociolab Società Cooperativa Impresa sociale (mandataria) – Cooperativa Lama Agency (mandante) il servizio di progettazione, organizzazione, gestione e comunicazione del percorso partecipativo pubblico finalizzato all'elaborazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Firenze - CIG 847993039 – per Euro 59.500,00 rinviando a quanto più dettagliatamente articolato nella proposta allegata al presente atto

Rilevato che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 847993039C

Visto il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 75.000 €, IVA esclusa

Constatato che:

entrambi gli operatori del Raggruppamento Temporaneo di Imprese hanno provveduto ad autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale in ordine ai quali sono in corso i controlli di legge,

la durata presunta del procedimento è di due mesi, conformemente a quanto previsto da decreto semplificazioni e relativa conversione, fatta salva eventuale dilazione motivata, si pubblicherà sul profilo del committente un avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, e regolamento dei contratti dell'Ente che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Precisato altresì che questo RUP si riserva sin d'ora, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 che stabilisce “è sempre autorizzata (...) nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo(...)” di affidare, con separato provvedimento, lo svolgimento del servizio in via d'urgenza nelle more degli avviati controlli;

Dato atto che il possesso, da parte dei soggetti del costituendo RTI, dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare dell'esperienza necessaria

per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, è stato verificato dal Rup attraverso la documentazione fornita dai medesimi soggetti e quella reperita on line in relazione ad appalti eseguiti a favore di altre Amministrazioni;

Dato atto della disponibilità finanziaria presente sul Cap. 34130 del corrente bilancio e che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

#### D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di progettazione, organizzazione, gestione e comunicazione del percorso partecipativo pubblico finalizzato all'elaborazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 – CIG 847993039C , per l'importo contrattuale di Euro 59.500,00 oltre ad IVA pari ad Euro 13.090,00, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sociolab Società Cooperativa Impresa sociale (mandataria) – Cooperativa Lama Agency (mandante)

2) di impegnare la somma complessiva di Euro 72.590, 00 a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sociolab Società Cooperativa Impresa sociale (mandataria) – Cooperativa Lama Agency (mandante) codice beneficiario n. 65396 così suddivisa:

· € 24.400,00 IVA compresa al 22% sul capitolo 34130 del Bilancio 2020

· € 48.190,00 IVA compresa al 22% sul capitolo 34130 del Bilancio 2021

e di subimpegnare a favore della capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Società Sociolab Cooperativa-Impresa Sociale con sede legale in Firenze – via Guelfa n. 116 P.IVA n. 05721550480 (mandataria)cod. beneficiario n. 58328, la somma complessiva di € 72.590,00 così ripartita:

a. € 24.400,00 IVA compresa al 22% sul capitolo 34130 del Bilancio 2020

b. € 48.190,00 IVA compresa al 22% sul capitolo 34130 del Bilancio 2021

3) di riservarsi, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 che stabilisce “ è sempre autorizzata (...) nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo(...)” di affidare, con separato provvedimento, lo svolgimento del servizio in via d'urgenza nelle more degli avviati controlli;

4) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio/ PROFILO DEL COMMITTENTE, dando qui atto che la durata presunta del procedimento è di due mesi, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 76/2020 e relativa conversione, fatta salva eventuale dilazione motivata e che si

pubblicherà sul profilo del committente un avviso circa risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

6) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

7) Di dare atto che questo RUP acclude al presente atto anche la propria dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

## ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVO/OFFERTA DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI
- DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Firenze, lì 04/11/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Stefania Fanfani

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	34130	0	20/007942	00	24400
2)	34130	0	21/000911	00	48190
3)	34130	0	21/000911	01	48190
4)	34130	0	20/007942	01	24400

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 04/11/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.



Firenze, il 09/11/2020